

Il provvedimento dell'**Agenzia delle Entrate** del **25 marzo 2013** su "*modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari*" rafforza anche i presidi posti dall'ordinamento per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ferma la principale finalità di monitoraggio "antievazione" dell'**archivio**, le norme di attuazione prevedono adempimenti in capo agli **Intermediari Finanziari** grazie ai quali l'**Agenzia delle Entrate** entrerà in possesso di dati ed informazioni utilizzabili ai fini **antiriciclaggio**. I dati, infatti, potranno essere valutati dall'**Agenzia** ai fini dell'inoltro di *segnalazioni di operazioni sospette* all'**Unità di informazione finanziaria**.

Ma andiamo per ordine. Il provvedimento delle **Entrate** menziona fra i propri destinatari **Banche, Poste Italiane SpA** ed **Intermediari Finanziari** (fra i quali gli **Organismi di investimento collettivo del risparmio** e le **Società di gestione del risparmio**). Questi soggetti saranno tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti i rapporti instaurati dai **clienti** presso di loro; il primo termine di scadenza per la comunicazione delle informazioni relative al 2011 **scade il 31 ottobre 2013**; le informazioni relative al 2012 saranno trasmesse entro il 31 marzo 2014; per gli anni dal 2013 in poi, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Fra i rapporti per i quali gli **Intermediari** dovranno procedere a comunicazione vi sono: *conti correnti, deposito titoli e/o obbligazioni, rapporti fiduciari, gestioni patrimoniali, certificati di deposito, cassette di sicurezza, contratti derivati, carte di credito e debito, finanziamenti, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, nonché le operazioni extra-conto (cioè le operazioni effettuate dal cliente fuori dal rapporto che lo lega con l'intermediario)*.

Per ognuno dei rapporti l'**Agenzia** richiede la comunicazione dei dati identificativi del soggetto -persona fisica o giuridica- che ne ha la disponibilità, dei dati relativi al saldo iniziale e finale di ogni anno, nonché i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare ed avere) per tipologia di rapporto.

La trasmissione dei dati dall'**Intermediario** all'**Agenzia** avverrà tramite la nuova infrastruttura informatica, il **SID**, il **Sistema di Interscambio Dati**, grazie alla quale si garantirà la conservazione dei dati e la loro riservatezza.

E' chiaro come il patrimonio informativo di cui l'**Agenzia** potrà avvalersi consentirà alla stessa di condurre verifiche non solo ai fini fiscali, ma anche per individuare anomalie connesse ad operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Grazie ai dati ricevuti, infatti, le **Entrate** potranno valutare elementi soggettivi, connessi ai **Clienti**, ed elementi oggettivi legati alla tipologia dei rapporti e all'ammontare delle operazioni (anche extraconto). In definitiva, un patrimonio informativo tramite il quale potranno essere avviate indagini di riciclaggio.

Non bisogna dimenticare, infatti, che i dati fiscali possono essere utilizzati ai fini antiriciclaggio in base all'**art.36, comma 6** del **Dlgs 231/07**, nonché che le **Forze di Polizia** e la **Magistratura** possono accedere ai dati dell'**anagrafe** per approfondimenti di indagini. Ciò avviene secondo appositi protocolli d'intesa già siglati.

L'**Agenzia delle Entrate**, infatti rientra nel novero dei soggetti destinatari del decreto antiriciclaggio in qualità di **ufficiale della Pubblica Amministrazione**, così come previsto dall'**art.10, comma 2, lettera G del Dlgs.231/07**. In quanto tale , **l'Agenzia ha l'onere di segnalare anomalie individuate nel corso della propria attività a prescindere o meno di evasioni fiscali.**

In altri termini, il nuovo archivio dei rapporti finanziari (grazie agli adempimenti che richiede agli intermediari e al patrimonio informativo posto a disposizione del Fisco), fornisce una nuova chiave di lettura dei rapporti e di ricerca nell'attività di prevenzione del riciclaggio. Certo gli intermediari non devono dimenticare di essere essi stessi i destinatari principali della normativa antiriciclaggio e, quindi, di continuare diligentemente a monitorare i rapporti dei clienti a prescindere dalle comunicazioni inviate all'Agenzia.

PAROLA CHIAVE - RICICLAGGIO: Per riciclaggio si intendono: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.